SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan» *(13A02468)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo FDC Pharma». *(13A02469)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Fidia». *(13A02470)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Teva Italia». *(13A02471)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Actavis». *(13A02502)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gipsy» *(13A02299)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinartrol» *(13A02300)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Sanofi-Aventis» *(13A02301)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluxum» *(13A02303)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fleboside» *(13A02304)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Air Liquide Sanità». *(13A02305)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfaferone». *(13A02306)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genurin» *(13A02307)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursilon» *(13A02308)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seledie» *(13A02309)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buccalin» *(13A02310)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Falvin» *(13A02311)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luzul» *(13A02312)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagisil» *(13A02313)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Ratiopharm Italia». *(13A02314)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lincocin». *(13A02315)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igantet». *(13A02316)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meteosim». *(13A02317)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simeticone Ibi». *(13A02318)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pleiamide». *(13A02319)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infloran» *(13A02320)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immucytal» *(13A02321)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadol» *(13A02322)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albital» *(13A02323)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinco Ossido Afom». *(13A02324)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadol». *(13A02325)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biomunil». *(13A02326)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoptin». *(13A02327)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Alter». *(13A02328)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Destezil». *(13A02472)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinelon» *(13A02473)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasonex» *(13A02474)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edronax» *(13A02475)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zorac» *(13A02476)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantopan» *(13A02477)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotretinoina Stiefel» *(13A02478)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Novartis». *(13A02479)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sebiprox». *(13A02480)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inibace». *(13A02481)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peptazol». *(13A02482)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Awp». *(13A02483)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Medipha Sante». *(13A02484)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bleomicina Teva», con conseguente modifica stampati. *(13A02329)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vinblastina Teva», con conseguente modifica stampati. *(13A02330)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Mylan Generics Italia», con conseguente modifica stampati. *(13A02331)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Chiesi», con conseguente modifica stampati. *(13A02332)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Teva», con conseguente modifica stampati. *(13A02333)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fenadol» con conseguente modifica stampati. *(13A02334)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Porodron» con conseguente modifica stampati. *(13A02335)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Fidia» con conseguente modifica stampati. *(13A02336)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acido Alendronico FG» con conseguente modifica stampati. *(13A02337)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acadimox» con conseguente modifica stampati. *(13A02338)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano Ciprofloxacina Actavis con conseguente modifica stampati. *(13A02339)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Sineflox» *(13A02340)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Soriclar» *(13A02341)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Lisoflu» *(13A02342)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Ilomedin» *(13A02343)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Haldol» *(13A02344)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atiten». *(13A02485)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fepascor». *(13A02486)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano *(13A02487)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afloben». *(13A02488)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saniflor» *(13A02489)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epitiram» *(13A02490)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trilafon» *(13A02491)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenkid» *(13A02492)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eucombidex» *(13A02493)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Joscina Butilbromuro Almus». *(13A02494)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trilafon Enantato». *(13A02495)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lanoxin». *(13A02496)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin». *(13A02497)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragmin». *(13A02498)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. *(13A02499)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Teva». *(13A02500)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miconal Ecobi». *(13A02501)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Pagani (Salerno), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dr. Michele Mazza, dal viceprefetto dr.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, Area I dr. Francesco Scigliuzzo;

Considerato che il dr. Michele Mazza non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2013;

Decreta:

La dottoressa Gabriella Tramonti - prefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani (Salerno) in sostituzione del dottor Michele Mazza.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 registro n. 2, Interno, foglio n. 65

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Pagani (Salerno) e stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dr. Michele Mazza, dal viceprefetto dr.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, Area I dr. Francesco Scigliuzzo.

Considerato che il dr. Michele Mazza non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Gabriella Tramonti quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani, in sostituzione del dottor Michele Mazza.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A02421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 novembre 2012.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo agevolazione ricerca - Programma Artemis - Progetto Astute, bando anno 2010. (Decreto n. 846).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01:

Viste le “Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL, EUROSTARS” del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB 2010 - D.05- del 20 ottobre 2010. con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell’Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2010, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall’art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti al progetto internazionale ARTEMIS e da questa iniziativa selezionato ed ammesso a negoziazione, e Visto il relativo esito istruttorio;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell’ 11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010 - 2011 di cui ai Decreti Direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16/10/2012 e riportate nei relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ASTUTE è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai tini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. I del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 902.583,16 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per gli anni 2007-2008, per l’anno 2009 e per gli anni 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 138

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. **4**

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4 del 10/01/2011 Comitato del 16/10/2012

• Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS ASTUTE** : Pro–active decision support for data – intensive environments

Inizio: 1/03/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura del bando internazionale e quindi dal 30 novembre 2010

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics - S.r.l.	**AGRATE BRIANZA**
AKHELA S.r.l.	**UTA (CAGLIARI)**
Pininfarina S.p.A.	**TORINO**
Telecom Design S.r.l.	**BRESCIA**
POLITECNICO di MILANO	**MILANO**

• Costo Totale ammesso	Euro	3.019.035,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.608.013,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	411.022,00
- al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	406.097,00	57.108,00	463.205,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.201.916,00	353.914,00	2.555.830,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.608.013,00	411.022,00	3.019.035,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: **902.583,16**

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A02371

DECRETO 11 dicembre 2012.

Modifica del decreto 9 novembre 2010 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 934/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 giugno 2007, ed in particolare il progetto n. 10321 presentato dalla Freni Brembo S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 749 del 9 novembre 2010, con il quale il progetto n. 10321 presentato dalla Freni Brembo S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.409.683,94 e un credito agevolato pari a euro 3.288.197,50;

Vista la nota in data 19 novembre 2012, pervenuta in data 27 novembre 2012, prot. n. 7528, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 3 dicembre 2012, prot. n. 3035, che propone l'opportunità di adottare il relativo provvedimento di rettifica del finanziamento concesso con decreto direttoriale n. 749 del 9 novembre 2010, in favore della Freni Brembo S.p.A.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 749 del 9 novembre 2010, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10321 presentato dalla Freni Brembo S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 749 del 9 novembre 2010, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 749 del 9 novembre 2010, per il progetto n. 10321 presentato dalla Freni Brembo S.p.A., per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 516.671,03 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 516.671,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 2, foglio n. 160

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10321

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10321 del 08/08/2001 Comitato del 20/06/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio sui dispositivi di frenatura con attuazione innovativa di tipo elettrico (Brake by wire) finalizzati ad applicazioni "automotive"

Inizio: 11/11/2001

Durata Mesi: 48

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Freni Brembo S.p.A.
CURNO (BG)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.166.710,88
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.763.417,95
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.403.292,93
al netto di recuperi pari a	Euro	1.000.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 3.763.417,95	€ 1.403.292,93	€ 5.166.710,88
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.763.417,95	€ 1.403.292,93	€ 5.166.710,88

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	893.012,91
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.804.868,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A02424

DECRETO 19 dicembre 2012.

Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni a valere sul FAR. (Prot. n. 948/Ric.).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, che istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MIUR) il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 («Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni»), che stabilisce che in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal MIUR a valere sul FAR, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013;

Considerato che l'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresì le modalità di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;

Considerato che il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Art. 3.

Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di una rata scaduta o a scadere

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalità di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.

2. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti già scaduta alla data dell'atto d'impegno di cui al comma 6, lettera *c)*, entro sessanta giorni dalla predetta data. In tale ultimo caso, l'impresa è altresì tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio, gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4.

3. Per effetto della moratoria di cui al comma 1, il piano di ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo sia della quota capitale che della quota interesse maturata nel periodo di traslazione, deve essere effettuato dall'impresa dodici mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e, conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate nel piano di ammortamento originario.

4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione, fermo restando quanto previsto al comma 1. Nel caso in cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti già scaduta alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del decreto ministeriale n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:

a) aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, in funzione della traslazione dello stesso di dodici mesi;

b) rideterminare, in funzione della predetta traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento determini il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto convenzionato con il MIUR provvede a:

i. rideterminare, nel caso in cui l'impresa non abbia ancora ricevuto, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, la quota a saldo, le agevolazioni concesse all'impresa, sino a riportare l'Equivalente Sovvenzione Lordo entro il limite massimo concedibile, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile al programma agevolato;

ii. calcolare, relativamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, abbiano già ricevuto la quota a saldo delle agevolazioni, l'importo dell'aiuto eccedente, che l'impresa deve restituire, maggiorato degli interessi al tasso comunitario di riferimento di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, al Ministero, entro il termine di pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato traslato di 12 mesi;

c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un apposito atto di impegno in cui è riportato il piano di ammortamento aggiornato del finanziamento age-

volato, nonché l'eventuale importo che l'impresa deve corrispondere, ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera *b)*, punto ii., per l'avvenuto superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile.

7. L'atto di impegno di cui alla lettera *c)* del comma 6, che forma parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la decadenza dei benefici.

Art. 4.

Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di più rate scadute

1. Possono altresì accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato le imprese di cui all'art. 2 che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano pagato due o più rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le imprese possono richiedere:

a) la sospensione, con i medesimi effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3, del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, unitamente a

b) la restituzione graduale, con le modalità indicate al comma 2, delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di moratoria, già scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4.

2. L'importo relativo alle somme dovute di cui al comma precedente è restituito dalle imprese:

a) ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

b) in un numero di rate pari a quello delle rate residue del piano di ammortamento, traslato di dodici mesi, contestualmente al pagamento di queste ultime.

3. Ai fini dell'accesso ai predetti benefici, le imprese devono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.

4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del decreto ministeriale n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:

a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3;

b) rideterminare, in funzione della traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo. Nel caso in cui la predetta restituzione graduale determini il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto convenzionato con il MIUR provvede secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera *b)*;

c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un apposito atto di impegno in cui sono riportati il piano aggiornato di ammortamento del finanziamento agevolato, l'eventuale importo da restituire al Ministero per il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, nonché l'indicazione degli importi e scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa.

5. L'atto di impegno di cui alla lettera *c)* del comma 4, che forma parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la decadenza dei benefici.

6. Nel caso di mancato pagamento di una rata, protratto per oltre 6 mesi, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 2 e il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento degli interventi del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

Art. 5.

Moratoria per finanziamenti già oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero, che provvederà contestualmente alla sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo, la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo di otto rate semestrali costanti posticipate, ad un tasso di interesse pari al tasso comunitario di riferimento di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*.

2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data della domanda.

3. Per beneficiare della restituzione graduale delle agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda da trasmettere al Ministero, tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del decreto ministeriale n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:

a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto indicato in domanda dall'impresa;

b) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un apposito atto di impegno in cui sono riportati gli importi e le scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa, che la stessa impresa è tenuta a trasmettere al Ministero, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento pena la decadenza dai benefici di cui al comma 1.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 1 e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Condizioni

1. L'accesso alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato di cui agli articoli 3 e 4 non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 251

13A02442

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PYRIMUS 400 SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 1º ottobre 2012 dall'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PYRIMUS 400 SC, contenente la sostanza attiva pyrimetanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrus 400 SC registrato al n. 13998 con D.D. in data 18 ottobre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Pyrus 400 SC registrato al n. 13998;

Visto il decreto del 22 marzo 2007 di inclusione della sostanza attiva pyrimetanil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2017, in attuazione della direttiva 2006/74/EC della Commissione del 21 agosto 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017, dall'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PYRIMUS 400 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20 - 50 – 100; L 0.2 – 0.25 – 0.5 – 1 – 5 – 10;

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Agriphar Italia Srl - via Nino Bixio, 6 – Cento (Ferrara).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Chimac S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15628.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PYRIMUS 400 SC
FUNGICIDA IN DISPERSIONE ACQUOSA
Registrazione n° del del Ministero della Salute
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 L; 20 - 50 - 100 ml
AGRIPHAR S.A. AGRIPHAR S.A. (BELGIO) – tel. +32 4 385 97 11
Stabilimento di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).
Distributori: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - MILANO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione e carico del prodotto e nelle operazioni di rientro.
- Utilizzare guanti in gomma, tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione del prodotto.
- Rispettare una buffer zone di 3 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Etichetta/Foglietto illustrativo

CARATTERISTICHE
PYRIMUS 400 SC è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie. **PYRIMUS 400 SC** esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione **PYRIMUS 400 SC** risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel caso di condizioni particolarmente favorevoli all'infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di fitofagi o infezioni oidiche che possano aver creato screpolature negli acini) e/o in caso di varietà particolarmente sensibili (es. Moscato) la dose può essere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 L/Ha.
CETRIOLO (coltura protetta): contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti). Intervenire dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni dalla raccolta, ad intervalli di 10-14 giorni e per un massimo di 3 applicazioni per stagione.
FRAGOLA: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di prefioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati antibotritici a differente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.
STRATEGIA ANTIRESISTENZA SU VITE ED ORTICOLE: nella prospettiva di una impostazione antiresistenza nel controllo della muffa grigia su vite, fragola ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare **PYRIMUS 400 SC** alle dosi e prescrizioni di etichetta in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci.
COMPATIBILITÀ
PYRIMUS 400 SC non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es. fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando **PYRIMUS 400 SC** viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore al' 80%.

RISCHI PARTICOLARI
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, CETRIOLO; 21 GIORNI SULLA VITE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
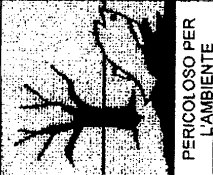
Etichetta autorizzata con D.D. del
'2 6 NOV. 2012

PYRIMUS 400 SC
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-50-100 ml
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 6 NOV. 2012

13A02367

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PREVINT TOP.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 2 ottobre 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto

fitosanitario denominato PREVINT TOP, contenete le sostanze attive metiram e ametoctradina, uguale al prodotto di riferimento denominato Enervin Top registrato al n. 14812 con D.D. in data 23 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Enervin Top registrato al n. 14812;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metiram nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva metiram ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la decisione 2009/535/CE della Commissione Europea del 9 luglio 2009 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ametoctradina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 23 gennaio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 23 gennaio 2015, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PREVINT TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 – 2 – 2,5 – 4 – 5 – 6 – 7,5 – 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell' Impresa estera: BASF SE, Ludwigshafen – Germania;

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15591.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PREVINT TOP

Fungicida antiperonosporico

Granuli Idrodispersibili (WG)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
AMETOCTRADINA g 12
METIRAM puro g 44
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n del

Contenuto netto: 1 – 2 - 2,5 – 4 – 5 – 6 - 7,5 – 10 Kg

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Utilizzare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto; tuta e guanti adatti durante l'applicazione della miscela e nel corso delle lavorazioni di rientro.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art.93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: AMETOCTRADINA 12% e METIRAM 44% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
METIRAM: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica e di supporto.
AMETOCTRADINA - Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PREVINT TOP contiene le sostanze attive ametoctradina e metiram con meccanismo d'azione diverso.

PREVINT TOP è indicato per il controllo della peronospora di vite, patata, pomodoro, lattughe e cucurbitacee.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
PREVINT TOP deve essere applicato preventivamente, nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.
Si consiglia di usare **PREVINT TOP** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedasi tabella).

Coltura	Malattia	Dose Kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno sulla coltura indicata e nell'appezzamento (*)
Vite (Uva da vino e da tavola)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	2,5	8-12	3
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	2	7-10	3
Patata in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	2	5-10	3
Lattughe in pieno campo	Peronospora (*Bremia lactucae*)	2	7-10	2
Cetrioli, zucchine in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	2	7-10	2
Melone, cocomero in pieno campo	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	2	7-10	2

(*) Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti ametoctradina sulla coltura e nell'appezzamento trattato per un numero di volte superiore a quello indicato; nel conteggio ricadono anche i trattamenti su eventuali colture in avvicendamento.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario rispettare gli intervalli più brevi tra i trattamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ
PREVINT TOP è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. **PREVINT TOP** è risultato incompatibile in miscela con alcuni prodotti a base di clorpirifos in emulsione concentrata (EC).
In caso di miscela con nuovi prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ
PREVINT TOP, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta su vite; 7 giorni su patata e lattuga e 3 giorni prima su pomodoro, cetriolo, zucchino, melone e cocomero.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 NOV. 2012

13A02368

DECRETO 26 novembre 2012.

Modifica del decreto 22 giugno 2012 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario RIFOS 550 EC.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto in data 22 giugno 2012 con il quale l'Impresa Agriphar SA con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 2016, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIFOS 550 EC registrato al n. 15427;

Rilevato che nell'etichetta allegata al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto in questione, tra le frasi di rischio, non è stata inserita quella relativa all'irritante per le vie respiratorie e la pelle, espressa dalle frasi di rischio R37/38, risultante dalla classificazione del prodotto in questione.

Ritenuto di dover modificare l'etichetta con l'inserimento delle frasi di rischio R37/38;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale 22 giugno 2012 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario RIFOS 550 EC, reg. n. 15427, come di seguito specificato: è inserita nel riquadro dell'etichetta la frase di rischio «Irritante per le vie respiratorie e per la pelle» (R37/38).

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RIFOS 550 EC

Insetticida a vasto spettro d'azione per pesco, pero, melo, ortaggi in campo e serra (pisello, pomodoro, cipolla, patata), terreno destinato alla coltura del cavolo cappuccio, vite, arancio, limone, barbabietola da zucchero, soia, tabacco, mais, pioppo, floreali ed ornamentali

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di RIFOS 550 EC
Clorpirifos puro g 45,37 (= 500 g/l)
Cipermetrina pura g 4,54 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – tel. +32 4 385 97 11

Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento:
CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO).

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 litro

Registrazione n° 15427 del 22/06/2012 del Ministero della Salute
Partita n. :vedere sulla confezione
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A. - Faenza (RA)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS puro 45,37%; CIPERMETRINA pura 4,54%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Clorpirifos: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi cerebrali confusione, atassia, convulsioni coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica delle estremità).
Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propelenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Dosi riferite a 100 litri di acqua.

PESCO: Afidi: su foglie non accartocciate: 50-75 ml. **Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi in **trattamenti estivi:** 80-100 ml. **Tripidi, Mosca:** 80-100 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo **stadio vegetativo** di bottone di rosa alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

PERO, MELO: Psilla: (si consiglia di aggiungere un bagnante): 1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti: 75 ml. 2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione: 100 ml all'apparire delle prime neanidi, 130 ml con inizio di melata. 3° trattamento contro la terza generazione se necessario: 130-180 ml/hl. **Afidi** su foglie non accartocciate: 50-80 ml. **Fillominatori** (Cemiostoma, Litocolletis) contro la prima generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine: 75-100 ml. **Ricamatrici e lepidotteri** in genere (generazioni estive): 75-100 ml. **Carpocapsa:** 75-100 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi (generazioni estive): 75-100 ml
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchie di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali alla dose di 80-100 ml in miscela con olio 1,5 l/hl.

ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (pisello, pomodoro, cipolla, patata): contro **Dorifora:** 70-80 ml. **Nottue** (allo scoperto): 70-80 ml. **Mosca bianca:** 50-60 ml. **Afidi:** 50-60 ml. **Cavolaia, Tripidi, Piralide:** 70-80 ml.

TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro **Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri** alla dose di 850-1100 ml/ha.

VITE: Contro **tignole** alla dose di 50-60 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. **Cocciniglie e Sigaraio:** 50-60 ml.

ARANCIO, LIMONE: Afidi: 50-80 ml. **Cocciniglie:** contro le neanidi estive 60-80 ml. **Aleurodidi-Dialeurodidi:** 60-80 ml. **Formiche:** 200 ml irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Altica: 800-1000 ml/ha. **Afidi:** 400-500 ml/ha. **Nottue:** 600-800 ml/ha. **Cleono, Lisso, Cassida:** 700-800 ml/ha

SOIA: contro **cimici** (*Nezara viridula*) **e lepidotteri fogliari** (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.

TABACCO: Afidi: 60-80 ml. **Mosca bianca:** 60-80 ml. **Nottue, tripidi:** 80-100 ml

MAIS: Afidi: 60-80 ml. **Piralide:** 80-100 ml. **Diabrotica virgifera**, usare alle dosi di 1100-1650 ml/ha.

PIOPPO, FLOREALI, ORNAMENTALI: Afidi: 60-80 ml. **Saperda, Criptorrinco:** 80-120 ml

Compatibilità: Il **RIFOS 550 EC** non è miscibile con i formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti **120** giorni prima della raccolta della soia; **60** giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco; **30** giorni per le colture di pero, melo, vite, pesco, mais e patata; **21** giorni per pomodoro e cipolla; **15** giorni per pisello.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE
IL PRODOTTO È TOSSICO PER GLI INSETTI UTILI, È NOCIVO PER ANIMALI DOMESTICI E BESTIAME. DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 22/06/2012

13A02369

DECRETO 30 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario BioLure Magnet MED.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2012 dall'impresa Suterra Europe Biocontrol SL, con sede legale in C/de la Imaginaciò n 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcellona), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BioLure Magnet MED, contenete la sostanza attiva del-

tametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Magnet MED registrato al n. 14942 con D.D. in data 30 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Magnet MED registrato al n. 14942;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 ottobre 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 ottobre 2013, l'impresa Suterra Europe Biocontrol SL, con sede legale in C/de la Imaginaciò n 7-9, Gavà Business Park, 08850 Gavà (Barcellona), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BioLure Magnet MED con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 50 - 100 - 150 dispositivi da assemblare.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Suterra LLC, 20950 NE Talus Place, 97701 Bend, Oregon USA.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15643.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BioLure® Magnet™ MED

Pannelli attrattivi ad azione insetticida per il controllo della Mosca Mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*)

Registrazione del Ministero della Salute no. del

Composizione: 100 g di prodotto contengono: Deltametrina g 0,03 (= 10 mg/pannello)

Suterra Europe Biocontrol S.L..
C/de la Imaginació n° 7-9 08850 Gavá Barcellona (Spagna)
+34 93 662 55 44

Stabilimento di produzione: **Suterra LLC,** 20950 NE Talus Place, 97701 Bend, Oregon, USA
Distributori: **Gowan Italia spa** - Via Morgagni 68 - 48018 Faenza (RA) - **Suterra Europe Biocontrol** S.L.C/de la Imaginació n°7-9 08850 Gavá Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: **Rischio** di gravi lesioni oculari (R41). **Irritante per le vie respiratorie e la pelle (R37/38). Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Proteggersi gli occhi/la faccia (S39). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S46). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza (S61).

Contenuto: 50-100-150 dispositivi da assemblare

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
INDOSSARE GUANTI IN GOMMA O PVC PER L'APERTURA DELLE CONFEZIONI E LA LORO MANIPOLAZIONE E PER OPERAZIONI SULLE PIANTE DURANTE IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche:
BioLure® Magnet™ MED è un sistema di "Attract and Kill", costituito da due parti che vengono fornite separatamente e che devono essere assemblate in campo, prima dell'installazione.
La prima parte consiste in un dispositivo opportunamente sagomato (a forma di busta) per essere facilmente appeso ai rami delle piante e con superficie esterna ricoperta di insetticida, la seconda parte consiste in un erogatore di attrattivi alimentari.
Prima dell'installazione, l'erogatore di attrattivi alimentari deve essere inserito nel dispositivo a forma di busta.
Gli adulti della mosca vengono attratti dall'attrattivo alimentare e, una volta giunti in contatto con la superficie di BioLure Magnet MED, subiscono l'azione dell'insetticida.

Installazione del dispositivo:
Una volta assemblato, appendere ciascun dispositivo al cui interno è stato caricato l'erogatore di attrattivi, inserendo la parte terminale del ramo nel gancio. Assicurarsi che il pannello sia ben fissato al ramo.
MODALITÀ D'IMPIEGO.
USI Autorizzati: AGRUMI, VITE, POMACEE e DRUPACEE, FICO D'INDIA, KAKI
Periodo e dosi di applicazione:
I dispositivi devono essere appesi ai rami precocemente, prima dell'invaiatura dei frutti, preferibilmente in presenza di basse popolazioni di adulti di mosca e comunque prima che la coltura diventi suscettibile all'attacco dell'insetto .
Per l'epoca ottimale di intervento seguire sempre le indicazioni delle trappole per il monitoraggio e i consigli degli organismi tecnici di zona.
Applicare 50-75 dispositivi per ettaro, a seconda della suscettibilità di coltura/ cultivar e della pressione di attacco della Mosca della frutta nell'area da controllare.

Disporre BioLure Magnet MED preferibilmente nella parte esposta a sud della pianta, alla maggiore altezza raggiungibile da terra, avendo cura di scegliere rami sufficientemente robusti al fine di garantirne la stabilità sulla pianta e non soggetti a potatura prima della fine della stagione.
Evitare il posizionamento vicino o sopra l'area di sviluppo dei frutti per evitare il diretto contatto tra il prodotto e i frutti.
Il metodo attract & kill per il controllo della Mosca mediterranea dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati con superficie ampie e di forma regolare.
E' consigliabile rafforzare con un numero supplementare di dispositivi i bordi del campo coltivato se confinante con vegetazione spontanea che può ospitare la Mosca, o campi non trattati con questo metodo.
Una sola applicazione assicura il controllo della mosca per l'intera stagione.
Non usare BioLure Magnet MED proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

AVVERTENZE
Conservare BioLure Magnet MED nelle confezioni originali in luogo fresco al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione al calore per lungo tempo prima dell'apertura delle confezioni, da effettuarsi in luogo ventilato.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
BioLure® e Magnet™ sono marchi Suterra LLC.
ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL...... ....

13A02366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2013.

Iscrizione della denominazione «Salame Felino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013, la denominazione "Salame Felino" riferita alla categoria prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, *ecc)* è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Salame Felino", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Salame Felino", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 186/2013 del 5 marzo 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Salame Felino", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Indicazione Geografica Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"SALAME FELINO"

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Salame Felino" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del Prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il "Salame Felino" IGP si presenta dì forma cilindrica, con una estremità più grossa dell'altra e una superficie esterna di colore bianco-grigiastra leggermente pulvirolenta determinata dallo sviluppo superficiale di una modica quantità di muffe autoctone.

Il "Salame Felino" IGP deve possedere le seguenti caratteristiche:

peso: compreso fra 200 grammi e 4.5 chilogrammi;

dimensioni: forma cilindrica irregolare con una lunghezza compresa tra 15 e 130 centimetri;

caratteristiche organolettiche:

consistenza: il prodotto deve essere compatto, di consistenza non elastica;

aroma: delicato;

gusto: dolce e delicato;

colore: rosso rubino, senza macchie

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali	min. 23%
rapporto collageno/proteine	max 0,10
rapporto acqua/proteine	max 2,00
rapporto grasso/proteine	max 1,50
pH	> 5,3
Lattobacilli totali	> 100.000

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione del "Salame Felino" IGP è identificata nel territorio amministrativo della Provincia di Parma.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli imput e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di Ottenimento

Il "Salame Felino" IGP è ottenuto dalla carne di suino sotto indicate:

Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano.

Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano.

Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi U R O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato V del Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche.

In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali "post mortem" e sui prodotti stagionati.

Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

L'età minima di macellazione è di nove mesi.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

I tagli di carne utilizzati nella produzione del "Salame Felino" IGP sono costituiti da frazioni muscolari e adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di banco (sottospalla). Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Le frazioni muscolari e adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle. La carne (frazione muscolare e adiposa) utilizzata per il "Salame Felino" IGP deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a - 1°C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari.

La macinatura dell'impasto deve essere effettuata con il tritacarne (stampi con fori di 6-8 *mm).*

Le carni sono quindi impastate con sale in percentuale da 2.0 a 2.8, pepe intero e/o a pezzi in percentuale da 0.03 a 0.06 e aglio pestato.

Possono essere, inoltre, impiegati:

vino bianco secco, con una dose massima di 400 cl/100 kg di carne al fine di accentuare la fragranza ed il profumo;

zucchero e/o destrosio e/o fruttosio: 0 - 0,3%;

colture di avviamento alla fermentazione: secondo buona prassi, considerando le caratteristiche specifiche delle colture di avviamento del Salame Felino. La loro funzione è di sviluppare il sapore e l'aroma attraverso l'azione lipolitica e proteolitica con stabilizzazione del colore e controllo dell'acidificazione.

nitrato di sodio e/o potassio max 300 mg/kg, nitrito di sodio e/o potassio max 150 mg/kg;

acido ascorbico e suo sale sodico max 1 g/kg.

L'impasto accurato di tutti gli ingredienti deve essere insaccato in budello naturale suino (culare o gentile o filzetta). La legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica a passi radi ed appeso con la stessa.

L'asciugatura del "Salame Felino" IGP è il periodo durante il quale in condizioni di umidità e temperatura controllate si ha la più accentuata disidratazione. L'asciugatura ha una durata minima di 4 giorni e massima di 6, ed awiene in locali specificatamente destinati allo svolgimento di questa fase della lavorazione. L'asciugatura è effettuata a caldo ad una temperatura compresa tra i 13° ed i 24°C e deve consentire una adeguata disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.

Conclusa la fase di asciugatura ha inizio la fase di stagionatura che avviene in locali a ciò specificatamente destinati diversi da quelli utilizzati per l'asciugatura.

Per stagionatura s'intende la sosta del salame in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una lenta e graduale riduzione di umidità, l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali, tale da comportare nel tempo modificazioni che conferiscano al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

La stagionatura del "Salame Felino" IGP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura fra 12° e 18°C e deve durare almeno 25 giorni.

Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo di cui all'art. 7 secondo le modalità previste dal piano dei controlli. Infatti per la delicatezza del prodotto, per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l'aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore.

Art. 6.

Legame

La reputazione del "Salame Felino" IGP è dimostrata dalla copiosa bibliografia recante riferimenti e citazioni al prodotto in argomento.

I primi riferimenti al prodotto si trovano già in alcuni autori latini del I secolo d.c. (Apicio De Re cocquinaria).

Il Salame Felino era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Farnese ai Borbone, alla Duchessa Maria Luigia.

La più antica raffigurazione del prodotto pare essere rappresentata nella decorazione interna del Battistero di Parma (1196 - 1307), dove, nella lastra dedicata al segno zodiacale dell'acquario, compaiono, posti a cavallo di un sostengo girevole di una pentola, sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al "SALAME FELINO" IGP.

Nel 1766 un censimento dei suini indica che il Marchesato di Felino era la piazza più vivace del circondario per il mercato suinicolo, e nello stesso periodo si rinvengono calmieri riferiti al territorio felinese che quotano il salame magro e quello grasso. Dagli inizi del 1800 le cronache di costume e culinarie segnalano la presenza di un particolare modo di trasformazione dalla carne suina ai salami nel territorio del paese di Felino.

Nel 1905 nel dizionario italiano compare la dizione "Salame Felino" e nel 1912 la produzione dei salami a Felino è considerata nella relazione del Ministro dell'agricoltura sull'andamento economico dell'anno.

Le istituzioni pubbliche locali competenti, fin dal 1927 riconoscono al salame prodotto nella Provincia di Parma la denominazione di Salame Felino, che evidentemente doveva già godere di particolare rinomanza e reputazione, quindi anche di riconoscibilità, se l'affermazione nell'uso commerciale di tale denominazione costituiva, nella valutazione dell'Ufficio e Consiglio Provinciale dell'Economia Nazionale, motivo di promozione del benessere della provincia.

Ancora oggi il radicamento nel territorio della provincia di Parma della produzione del Salame Felino è constatabile attraverso ricerche e approfondimenti sulla cultura gastronomica del parmense. Infatti numerose sono le recensioni che legano il Salame Felino alla gastronomia della provincia citandolo come uno dei più apprezzati salumi insaccati di Parma, la cui bontà è legata inevitabilmente alla sua secolare tradizione sviluppatasi e mantenuta intatta solo nelle vallate della provincia di Parma. A questo si aggiungono anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e dalle istituzioni provinciali di Parma in onore del Salame Felino con allestimenti di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione nel parmense del Salame Felino.

Il territorio di produzione del Salame Felino IGP individuato nell'intera provincia di Parma, è contraddistinto dalla presenza di aree collinari e pianeggianti allo stesso tempo e dalla presenza di laghi e miniere di sale. Nelle colline parmigiane, è sempre stato possibile l'incontro tra la tecnologia della pianura ed il sale di Salsomaggiore. Infatti, anche per la presenza di tali miniere di sale, sin dal 1300 la salagione delle carni di maiale e la lavorazione delle stesse ha portato alla produzione di prodotti riconosciuti sia a livello nazionale ché internazionale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006. Tale struttura è E.CE.PA, Strada dell'Anselma, 5 - 29100 Piacenza-, tel: 0523 6096 62, fax 0523 644447.

Art. 8.

Etichettatura

Il "Salame Felino" IGP può essere immesso al consumo: intero, con la sola etichetta o eventuale sigillo; in trancio, sottovuoto o in atmosfera protettiva; affettato, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

La denominazione “Salame Felino”, seguita dalla menzione “Indicazione Geografica Protetta” o dall’acronimo “IGP” (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull’etichetta o eventuale sigillo in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntivi diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

13A02414

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2013.

Emissione, nell’anno 2013 di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia» dedicati a: Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, Parco Nazionale delle Cinque Terre e Orto Botanico di Bari, nei valori di euro 0,70 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l’art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell’11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l’emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione nell’anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno 2013, francobolli dedicati a: Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, Parco Nazionale delle Cinque Terre e Orto Botanico di Bari;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 20 dicembre 2012, del 14 febbraio 2013 e del 21 febbraio 2013;

Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 13844 del 1° marzo 2013;

Decreta:

Sono emessi, nell’anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia» dedicati a: Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, Parco Nazionale delle Cinque Terre e

Orto Botanico di Bari, nei valori di € 0,70 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

Le vignette sono realizzate con l'impostazione grafica della serie di riferimento, caratterizzate, a sinistra, da una banda verticale composta da fiori e piante rappresentativi della flora dell'orto botanico dedicato e raffigurano rispettivamente:

Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano: una veduta panoramica dei giardini con l'omonimo Castello;

Parco Nazionale delle Cinque Terre: una veduta dall'alto del territorio con i caratteristici terrazzamenti coltivati e, in basso a destra, in primo piano, una pianta di ginestra di Salzmann;

Museo Orto Botanico di Bari: uno scorcio del giardino con l'idrofitario attraversato da un caratteristico ponte di legno e la suggestiva flora acquatica.

Completano i francobolli le rispettive leggende «Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano», «Parco Nazionale delle Cinque Terre» e «Museo Orto Botanico di Bari», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A02440

DECRETO 5 marzo 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Aeronautica Militare, nel 90° anniversario dell'istituzione, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recan-

te «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo dedicato all'Aeronautica Militare, nel 90° anniversario dell'istituzione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 febbraio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 13845 del 1° marzo 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Aeronautica Militare, nel 90° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 25,4; formato tracciatura: mm 36 x 31; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: 70 esemplari, valore «€ 49,00».

Vignetta: su campo blu è riprodotto il logo delle celebrazioni per il 90° anniversario dell'Aeronautica Militare, divenuta Forza Armata autonoma nel 1923. Completano il francobollo la scritta «Italia» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A02441

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 57).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2011 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del

2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3983 del 23 novembre 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4011 del 22 marzo 2012, che demanda al Commissario delegato la prosecuzione ed il completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa delle regione Calabria con nota del 24 gennaio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente generate del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria è individuata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.

3. Il dott. Vincenzo Maria Speranza, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3983/2011 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, a trasferire al dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Calabria, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

5. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater*, dell'art. 5, della legge n. 225/1992. Tale piano sarà oggetto di un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Calabria.

8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al

bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il Capo dipartimento: GABRIELLI

13A02458

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010. (Ordinanza n. 59).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 con il quale ne è stata disposta la proroga fino al 30 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 58847 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;

Viste le note della Regione Calabria n. 403 del 9 ottobre 2012 e n. 52797 del 14 febbraio 2013 con cui il Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 52797 del 14 febbraio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività

occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Presidente della Regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Calabria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Presidente della Regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il Capo dipartimento
GABRIELLI

13A02459

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi socio – economico - ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone. (Ordinanza n. 61).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 15 ottobre 2012 del Presidente della regione Lazio;

Acquisita l'intesa delle regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Lazio è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità richiamata in premessa e vi provvede tenendo conto delle criticità rilevate in esito alla verifica ispettiva effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Lazio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale*, a trasferire al Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della medesima Regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della regione Lazio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3447 del 14 luglio 2005, che viene allo stesso intestata per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale*, nonché con le ulteriori risorse derivanti da finanziamenti già approvati dalla regione Lazio e con quelle dovute da soggetti privati per l'attuazione degli interventi.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio della regione Lazio ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana:

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, 57, 70, 90, 91, 132 e 133.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il Capo dipartimento: GABRIELLI

13A02507

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 62).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con cui, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'Isola d'Elba il 7 novembre 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 e n. 4015 del 23 marzo 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della Regione Toscana prot. 263423 del 28 settembre 2012, prot. n. 347883 del 28 dicembre 2012, prot. 21889 del 23 gennaio 2013 e prot. 12445 del 26 febbraio 2013;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività

occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai Soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo al trasferimento delle risorse residue indicate nell'allegato suddetto.

3. Per i fini di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale*, i soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 provvedono a trasmettere alla Regione Toscana la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale non già nella disponibilità degli uffici regionali.

4. Il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale già operante presso il Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana. Egli può avvalersi, altresì, delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5683, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il Capo dipartimento: GABRIELLI

ALLEGATO *1*

N. progr.	Soggetto ordinariamente competente	Titolo Intervento	Importi Euro
1	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria viabilità lungomare Mibelli, via Montecristo Marina di Campo - D.l. e coord. Sicurezza	5.200,00
2	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria via Fucini, via degli Albarelli e Parcheggio Pertini Marina di Campo - D.l. e coord. Sicurezza	5.300,00
3	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria viabilità lungomare Mibelli, via Montecristo Marina di Campo	122.800,00
4	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria via Fucini, via degli Albarelli e Parcheggio Pertini Marina di Campo	115.700,00
5	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione pavimentazione via Renaio-Via Martinaccia	116.144,00
6	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Scuola Media G.Giusti manutenzione straordinaria per danni da alluvione da realizzare prima della riapertura autunnale	460.000,00
7	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria piazza Torino	132.000,00
8	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Manutenzione straordinaria via della Costa, Via della Lecciola, Via Ayali, viale Pietri, piazza da Verrazzano	195.000,00
9	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Rimessa in efficienza Ponte su Bovalico a seguito esito verifica funzionale - Lavori	142.500,00
10	Comune di Campo nell'Elba - Responsabile area tecnica lavori pubblici e ambiente	Sostituzione isole a scomparsa per raccolta RSU allagate ed inutilizzabli - Lavori	343.565,00
11	Provincia di Livorno - Responsabile U.s. 2,1 Difesa e protezione del territorio	M.di Campo, scavo porto, scavo fondo zona antistante Club del Mare, ripristino linea di riva.	570.000,00
12	Provincia di Livorno - Responsabile U.s. 2,1 Difesa e protezione del territorio	M. di Campo, ripascimento da sabbie Alvi.	135.154,00
13	Provincia di Livorno - Responsabile U.s. 2,1 Difesa e protezione del territorio	Località Gli Olmi, muro contenimento strada su fosso Alzi	200.000,00
14	Provincia di Livorno - Responsabile U.s. 2,1 Difesa e protezione del territorio	Fosso Bovalico, muro di sponda e risagomatura alveo	320.000,00

13A02508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Zytiga» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 269/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZYTIGA (abiraterone acetato) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 5 settembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/714/001 «250 mg - compressa - uso orale - flacone» 120 compresse.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag International N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta dell'8 gennaio 2013 che tra l'altro, ha ritenuto attribuire al farmaco ZYTIGA il requisito dell'innovatività farmacologica potenziale;

Vista la deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale ZYTIGA (abiraterone acetato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione;

«250 mg - compressa - uso orale - flacone» 120 compresse;

A.I.C. n. 041427016/E (in base 10) 17J828 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: ZYTIGA è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZYTIGA (abiraterone acetato) è classificata come segue:

Confezione:

«250 mg - compressa - uso orale - flacone» 120 compresse;

A.I.C. n. 041427016/E (in base 10) 17J828 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3850,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6354,00.

Validità del contratto: 12 mesi.

Innovazione farmacologica potenziale (si applicano comunque le riduzioni temporanee di legge).

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: € 33 milioni.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZYTIGA (abiraterone acetato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A02505

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 14 marzo 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo del comune di Taranto avente ad oggetto la tutela della salute e del lavoro, indetto per il giorno 14 aprile 2013. (Delibera n. 222/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 14 marzo 2013;

Visto l'art. l, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 1° luglio 1997, n, 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000. n. 28. recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante «Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Vista la legge 25 maggio 1970, n, 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Vista la richiesta di *referendum* consultivo avente ad oggetto la tutela della salute e del lavoro, proposta dall'Associazione «Taranto Futura» ritenuto ammissibile dal Comitato dei Garanti in data 31 marzo 2010;

Visto il decreto del sindaco n. 5 del 21 gennaio 2013 con il quale sono stati indetti i comizi per il *referendum* consultivo avente ad oggetto la tutela della salute e del lavoro, promosso dall'Associazione «Taranto Futura» per il giorno 14 aprile 2013, sui seguenti due quesiti: «Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute nonché la salute dei lavoratori contro l'inquinamento, proporre la chiusura dell'Ilva?» e «Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute e quella dei lavoratori, proporre la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva maggiore fonte di inquinamento, con conseguente smantellamento dei parchi minerali?»;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSF del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Effettuate le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui al *referendum* consultivo i detto per il giorno 14 aprile 2013 con decreto del Sindaco di Taranto in materia di tutela della salute e del lavoro, nel comune interessato dalla consultazione referendaria e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla doli aera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogati o della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 11 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi I e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal gi amo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, a che parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorati amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 14 aprile 2013.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa autorità: www.agcom.it

Roma, 14 marzo 2013

Il presidente: CARDANI

13A02557

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 13 marzo 2013.

Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 28 febbraio 2013. (Delibera n. 18493).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)*, del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione del citato art. 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 5, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971,

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato "Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 28 febbraio 2013, comprende n. 73 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 13 marzo 2013

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Situazione aggiornata al 28 febbraio 2013

Si rappresenta che il presente elenco non ha alcuna efficacia costitutiva ai fini dell'attribuzione o meno della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi, ma assolve ad una funzione meramente ricognitiva e conoscitiva per il pubblico.
Tale elenco è definito sulla base delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art.108 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'acquisizione o la perdita dei requisiti che qualificano lo *status* di emittente diffuso. Tali requisiti sono indicati dall'art. 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti.
Ai sensi del comma 1 dell'art.108 del medesimo Regolamento Emittenti, indipendentemente dall'inclusione nel presente elenco, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al comma 1 del citato articolo 108 gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - ROMA	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA - SONDRIO	azioni ord.
5	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
6	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
7	B. VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS)	azioni ord.
8	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
9	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
10	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
11	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
12	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
13	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
14	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
15	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
16	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
17	B. POP. DEL CASSINATE SCPA- CASSINO (FR)	azioni ord.
18	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
19	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
20	B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - CASERTA	azioni ord.
21	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
22	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
23	B. POP. DELLE PROVINCE CALABRE S.C.P.A. - LAMEZIA TERME (CZ)	azioni ord.
24	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
25	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
26	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
27	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
28	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
29	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
30	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.

31	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
32	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
33	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
34	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
35	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
36	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
37	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
38	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
39	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
40	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. -obbl. cv.
41	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
42	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
43	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
44	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - IN AMM.NE STRAORDINARIA -TERAMO	azioni ord.
45	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
46	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.
47	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
48	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
49	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
50	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
51	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
52	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
53	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
54	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
55	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
56	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
57	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
58	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.
59	EUTELIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - AREZZO	azioni ord.
60	FARBANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
61	FINANZIARIA ITALIANA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO - AREZZO	obbligazioni
62	FMR ART'E' SPA - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)	azioni ord.
63	HOUSE BUILDING SPA - IMOLA	azioni ord.
64	IT HOLDING SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - PETTORANELLO DI MOLISE (IS)	azioni ord.
65	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
66	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
67	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord. - obbl. cv.
68	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	obbl. cv.
69	SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
70	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
71	TBS GROUP SPA - ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES - TRIESTE	azioni ord.
72	VENETO BANCA SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
73	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

13A02567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica all'estratto determinazione V&A/1861/2012 del 23 novembre 2012, relativo al medicinale per uso umano «Rabeprazolo Alter».

Estratto determinazione V&A/226 del 21 febbraio 2013

Medicinale: RABEPRAZOLO ALTER.

Titolare AIC: LABORATORI ALTER S.R.L. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7 - 20144 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: Rettifica Estratto Determinazione V&A/1861/2012 del 23 novembre 2012.

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della Determinazione V&A/1861/2012 del 23 novembre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

confezioni:

Confezione: A.I.C. n. 039995016 - «10 mg copresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995028 - «10 mg copresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995030 - «10 mg copresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995042 - «10 mg copresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 039995055 - «20 mg copresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995067 - «20 mg copresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995079 - «20 mg copresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995081 - «20 mg copresse gastroresistenti» 30 compresse.

leggasi:

confezioni:

Confezione:

A.I.C. n. 039995016 - «10 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995028 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995030 - «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995042 - «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 039995055 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995067 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995079 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995081 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A02506

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2994
Yen	124,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,542
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,87335
Fiorino ungherese	303,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7008
Zloty polacco	4,1472
Nuovo leu romeno	4,3718
Corona svedese	8,3260
Franco svizzero	1,2360
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4385
Kuna croata	7,5875
Rublo russo	40,0015
Lira turca	2,3438
Dollaro australiano	1,2702
Real brasiliano	2,5283
Dollaro canadese	1,3357
Yuan cinese	8,0803
Dollaro di Hong Kong	10,0797
Rupia indonesiana	12597,20
Shekel israeliano	4,7931
Rupia indiana	70,7040
Won sudcoreano	1426,40
Peso messicano	16,3724
Ringgit malese	4,0414
Dollaro neozelandese	1,5813
Peso filippino	52,938
Dollaro di Singapore	1,6236
Baht tailandese	38,631
Rand sudafricano	11,8990

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02630

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,3053
Yen	125,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,662
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,87630
Fiorino ungherese	304,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7010
Zloty polacco	4,1450
Nuovo leu romeno	4,3740
Corona svedese	8,3182
Franco svizzero	1,2344
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4455
Kuna croata	7,5873
Rublo russo	40,0390
Lira turca	2,3517
Dollaro australiano	1,2633
Real brasiliano	2,5519
Dollaro canadese	1,3392
Yuan cinese	8,1141
Dollaro di Hong Kong	10,1251
Rupia indonesiana	12646,57
Shekel israeliano	4,8001
Rupia indiana	70,7370
Won sudcoreano	1429,58
Peso messicano	16,3106
Ringgit malese	4,0582
Dollaro neozelandese	1,5807
Peso filippino	52,995
Dollaro di Singapore	1,6268
Baht tailandese	38,624
Rand sudafricano	11,9232

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02631

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,2981
Yen	124,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,632
Corona danese	7,4570
Lira Sterlina	0,86780
Fiorino ungherese	305,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,1385
Nuovo leu romeno	4,3890
Corona svedese	8,2931
Franco svizzero	1,2319
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4430
Kuna croata	7,5865
Rublo russo	39,9200
Lira turca	2,3510
Dollaro australiano	1,2573
Real brasiliano	2,5440
Dollaro canadese	1,3304
Yuan cinese	8,0667
Dollaro di Hong Kong	10,0695
Rupia indonesiana	12580,03
Shekel israeliano	4,7921
Rupia indiana	70,4950
Won sudcoreano	1433,78
Peso messicano	16,0835
Ringgit malese	4,0345
Dollaro neozelandese	1,5730
Peso filippino	52,627
Dollaro di Singapore	1,6202
Baht tailandese	38,424
Rand sudafricano	11,9595

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02632

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2937
Yen	124,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,615
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,86570
Fiorino ungherese	305,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Zloty polacco	4,1549
Nuovo leu romeno	4,3981
Corona svedese	8,3784
Franco svizzero	1,2347
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5320
Kuna croata	7,5846
Rublo russo	39,8412
Lira turca	2,3456
Dollaro australiano	1,2495
Real brasiliano	2,5460
Dollaro canadese	1,3279
Yuan cinese	8,0415
Dollaro di Hong Kong	10,0370
Rupia indonesiana	12553,58
Shekel israeliano	4,7877
Rupia indiana	70,3340
Won sudcoreano	1438,38
Peso messicano	16,0628
Ringgit malese	4,0246
Dollaro neozelandese	1,5811
Peso filippino	52,574
Dollaro di Singapore	1,6193
Baht tailandese	38,358
Rand sudafricano	11,9594

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02633

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Gerocarne, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2013, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Gerocarne.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

13A02457

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Perimetrazione di una zona di interesse archeologico, ricadente nel comune di San Giuliano di Puglia, comprensorio di Monte Calvo.

Si avvisa che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con proprio decreto (n. 11 del 5 marzo 2013), ha provveduto alla perimetrazione di una zona di interesse archeologico ricadente nel Comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), comprensorio di Monte Calvo emesso ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Per la opportuna pubblicità, il decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questa amministrazione all'indirizzo: www.molise.beniculturali.it

13A02370

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Elenco dei plichi ritenuti irricevibili relativi all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici».

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it, ai sensi dell'art. 7, c. l, lettere *a)* e *b)* dell'"Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza" - "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici", conclusosi in data 5 febbraio 2013, è stato pubblicato il decreto n. 6 del 28/02/2013 a firma del Capo Dipartimento, contenente l'elenco dei plichi giudicati irricevibili e l'indicazione delle cause di irricevibilità.

13A02422

Elenco dei plichi ritenuti irricevibili relativi all'Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - «Giovani per il Sociale».

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it, ai sensi dell'art. 7, c.1, lettere *a)* e *b)* dell'"Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale" - "Giovani per il Sociale", conclusosi in data 31 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto n. 7 del 28/02/2013 a firma del Capo Dipartimento, contenente l'elenco dei plichi giudicati irricevibili e l'indicazione delle cause di irrecivibilità.

13A02423

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-069) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00